

I documenti di:

**quotidiano** **sanità.it**

*Quotidiano online di informazione sanitaria*

**Dossier**

**Documentazione legislativa**

**Studi e ricerche**

**Interventi e relazioni**

omissis

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza dell'11/1/2012, dichiarati, per quel che qui rileva, P.M., L.A. e L. G. colpevoli del reato di omicidio colposo ai danni di C. A. (la vittima, soccorsa, a cagione di un malore, dal servizio 118, decedeva, il X. , a seguito delle lesioni riportate dalla caduta della lettiga sulla quale veniva trasportata, ribaltatasi nell'affrontare il piccolo scivolo che poneva in collegamento l'esterno con la cd. camera calda del pronto soccorso dell'ospedale S. Giovanni di Dio di Cagliari), condannò ciascuno di loro alla pena stimata di giustizia.

In particolare, al L., conducente dell'autoambulanza, si rimproverava di non aver prestato la sua collaborazione nell'assicurare il paziente con le previste cinture e nella movimentazione della barella, che richiedeva, appunto, la presenza di due operatori. Al P., direttore dei lavori di ristrutturazione del complesso ospedaliero, di avere permesso la realizzazione della rampa di collegamento, con una pendenza del 6,5%, pericolosa in quanto priva di cordolo e parapetto. Al La., componente della commissione di collaudo, di avere proceduto al collaudo dell'opera, attestandone la corrispondenza alla regola d'arte, omettendo di rilevare la carenza anzidetta.

1.1. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 25/10/2013, alla quale gli imputati si erano rivolti, confermò la statuizione di primo grado, condividendo l'iter argomentativo del Tribunale. In particolare, rimasto non provato che il paziente fosse stato non adeguatamente assicurato dalle previste cinghie di ritenzione alla barella, il ribaltamento di quest'ultima aveva trovato concausa nell'insidiosa rampa d'accesso e nell'aver il L. ommesso di collaborare l'infermiera P.L. nel governo della predetta barella.

3. Tutti gli imputati giudicati colpevoli propongono ricorso per cassazione.

4. P.M. con il primo motivo deduce vizio motivazionale. Assume il ricorrente che la Corte territoriale aveva illogicamente dato credito alle dichiarazioni rese da P.A. e T. M.L., entrambi imputati (il primo, ingegnere responsabile del procedimento amministrativo che aveva avuto in carico i lavori di ristrutturazione, poi deceduto in corso di causa, e la seconda, medico facente parte dell'equipe del 118, assolta), interessati a fornire versione a loro favorevole. Al Contrario dell'assunto verbale i lavori riguardanti la rampa in questione, mai contabilizzati, erano stati sicuramente effettuati successivamente al completamento dell'appalto.4.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva. Con l'appello era stata richiesta la rinnovazione parziale del dibattimento al fine di sentire in qualità di teste S.C., referente per la Fra.Sa., che aveva avuto in appalto i lavori di ristrutturazione. Paradossalmente la Corte territoriale aveva rigettato la predetta richiesta sulla predicata mancanza della specificazione delle circostanze sulle quali l'esame avrebbe dovuto vertere, circostanze che, invece, emergevano nitidamente dall'esame rese dal S. in sede d'indagini, proprio a riguardo della rampa in discorso (non ricordava se fosse stata eseguita dai suoi operai, nè se fosse presente alla data di ultimazione dei lavori, comunque dicendosi certo che non era stato emesso alcuno specifico ordine in merito). 4.2. Con il successivo motivo viene allegata violazione di legge. La causa della morte del C. era da attribuirsi al malaccorto imbragamento e alla circostanza che la barella, in violazione, delle prescrizioni del costruttore, era stata movimentata da una sola persona (l'infermiera P.), invece che almeno da due operatori.

5. La.Gi. con il primo motivo denuncia violazione di legge. Il collaudo, avente ad

oggetto il raffronto tra il contratto, le opere eseguite e la ditta incaricata, non poteva riguardare che solo la verifica dei lavori effettuati in base al contratto d'appalto, per verificarne il rispetto della regola d'arte e delle prescrizioni normative di settore. Per contro, il ricorrente era stato condannato a riguardo di un'opera che l'impresa appaltatrice non era stata incaricata di realizzare. Da ciò l'erronea applicazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 187, stante che il collaudo non può che riguardare le sole opere appaltate.

5.1. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta vizio motivazionale in quanto la Corte di merito aveva addebitato all'imputato di avere collaudato la rampa non a norma; evenienza, questa, mai verificatasi, in quanto, la estraneità della rampa in parola ai lavori appaltati e contabilizzati ha importato che il collaudo non l'abbia affatto riguardata.

5.2. Con il terzo ed ultimo motivo il La. deduce ulteriore vizio motivazionale. Illogicamente la Corte di merito aveva fondato il convincimento circa la messa in opera della rampa a cura dell'impresa Fra.Sa., al momento del completamento dell'appalto, sulla base delle dichiarazioni inaffidabili del P. e della T.. Il primo successivamente nominato responsabile del procedimento avviato dall'ASL n. X. al fine di accertare le cause dell'incidente, a suo tempo rivestiva la carica di responsabile tecnico e per la sicurezza del presidio ospedaliero e, quindi, aveva tutto l'interesse a sgravarsi dalla responsabilità personale, sostenendo che la costruzione della rampa era avvenuta nel rispetto dell'arte e delle norme e perciò collaudata. Anche la T., al contrario di quel che affermava la sentenza d'appello, aveva interesse a sostenere la preesistenza da lungo tempo della rampa, così da accreditare la correttezza del proprio affidamento circa le modalità di trasporto dei pazienti, certificata dalla prassi consolidata.

Infine, del tutto apodittico ed illogico doveva ritenersi l'asserto secondo il quale era plausibile che l'opera non fosse stata contabilizzata, trattandosi di lavoro implicante "scarsissima incidenza economica". In primo luogo non era dato cogliere da dove la Corte territoriale avesse tratto il convincimento dell'esiguità del costo per la costruzione di uno scivolo lungo 2 m. e largo 1,7 m. In secondo luogo non corrispondeva ad alcuna plausibile ragione la scelta dell'impresa di rinunciare al corrispettivo per il lavoro svolto, in esso incluso il costo dei materiali impiegati.

6. L.A. propone articolata, unitaria censura, con la quale lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, violazione della legge, mancanza e vizio motivazionale, per quanto appresso.

a) La Corte di Cagliari aveva inopinatamente giudicato inconferente la documentazione prodotta dal ricorrente, diretta a dimostrare che, al contrario di quel che asserisce l'ASL non esisteva la figura dell'"autista soccorritore", prevedendo la contrattazione collettiva la sola figura dell'autista, con l'esclusivo compito di condurre l'automezzo; spettando, fra l'altro, solo allo Stato l'introduzione di figure in materia (Corte Costituzionale n. 300 del 2010). Nè era dato comprendere perchè in nome di un non meglio precisato principio di affidamento il L. era stato giudicato penalmente responsabile.

b) Paradossalmente si era dato ascolto ai due coimputati sui quali ricadeva a ragione il rimprovero penale: il medico che dirigeva l'unità di soccorso e l'infermiera, chiamata, fra l'altro, a manovrare la barella. Pur vero che il responsabile del Servizio 118 (teste I.) aveva dichiarato che la barella andava gestita da due operatori, ma da ciò non poteva derivare la conclusione che uno dei due dovesse essere l'autista. In assenza di aiuto da parte del medico, l'infermiera avrebbe dovuto attendere, soccorso di altri operatori, al fine di rendere sicura la movimentazione.

c) Infine, osserva il ricorrente, il modo d'essere della rampa d'accesso doveva considerarsi causa esclusiva dell'evento.

7. In data 2/1/2015 perveniva memoria del ricorrente L. contenente un motivo nuovo con il quale, allegandosi nota del Ministero della Salute, con la quale si propone l'istituzione del profilo professionale di autista soccorritore, ribadisce

che all'epoca una tale figura non era prevista. Con lo stesso atto s'invoca, in ogni caso, la declaratoria di prescrizione.

### Motivi della decisione

8. Il reato si è prescritto dopo la sentenza d'appello, consumatisi oltre sette anni e sei mesi dal fatto (comb. disp, artt. 157 e 161 cod. pen.), tenuto conto dei periodi di sospensione, alla data del 15/3/2014. L'aver introdotto ritualmente il giudizio di legittimità mediante illustrazione di motivi non inammissibili, anche sotto il profilo della loro non manifesta infondatezza, impone farsi luogo all'invocata declaratoria. Non emerge, d'altro canto, alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avrebbe importato declaratoria d'innocenza. Infatti, in tema di declaratoria di cause di non punibilità nel merito in concorso con cause estintive del reato, il concetto di "evidenza" dell'innocenza dell'imputato o dell'indagato presuppone la manifestazione di una verità processuale chiara, palese ed oggettiva, tale da consistere in un quid pluris rispetto agli elementi probatori richiesti in caso di assoluzione con formula ampia (Cass. 19/7/2011, n. 36064). Il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. solo quando le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (Cass. 14/11/2012, n. 48642). Situazione che qui non ricorre, in quanto le ragioni del ricorrente, nella migliore delle ipotesi, per essere accertate, imporrebbero uno scandaglio ed una rivalutazione delle emergenze probatorie.

9. Più articolato ragionamento deve essere svolto in relazione agli effetti civili della statuizione.

Non può seriamente dubitarsi della responsabilità civile del L.. Il predetto, a prescindere dal formale inquadramento, è risultato dall'istruttoria svolgere il compito di autista soccorritore, avendo al fine superato con profitto un apposito corso e percependo un incremento retributivo proprio in ragione delle mansioni effettivamente ricoperte, peraltro, secondo il dire dello stesso medico che nell'occorso dirigeva l'unità di pronto intervento (la T.), con piena capacità. L'effettivo svolgimento delle mansioni in parola trovano solida conferma, come affermato dalla Corte cagliaritano, nelle stesse dichiarazioni dell'uomo, il quale nell'occorso ebbe a chiedere al medico l'autorizzazione ad allontanarsi per chiudere i portelloni dell'automezzo; autorizzazione che non gli sarebbe occorsa ove la sua presenza non fosse stata prevista per la movimentazione della barella.

In definitiva la posizione di garanzia del L. deriva inequivocamente dall'effettività delle mansioni dal medesimo regolarmente svolte e regolarmente retribuite, senza che assuma rilievo l'attribuzione allo Stato del potere di legiferare sui profili professionali (Corte Cost. n. 300 del 2010). L'imputato, infatti, a prescindere dalla qualifica formalmente ricoperta, da lungo tempo aveva assolto al compito di condurre l'ambulanza e soccorrere la persona da sottoporre ad urgente trattamento sanitario, coadiuvando l'infermiere nella movimentazione della barella, così assumendo il ruolo di garante (si veda per un interessante caso di garanzia di fatto, Cass., Sez. 4, n. 26033 del 14/5/2009, Rv.244231).

10. Le posizioni del P. e del La., assimilabili fra loro, per quel che si dirà, meritano, invece, un approfondimento in sede civile. La Corte di Cagliari ha affermato che la rampa di cui si discorre aveva fatto parte dei lavori appaltati, diretti dal P. e collaudati dal La., sulla base di mere congetture rimaste inverificate. Una tale conclusione, infatti, oltre che poggiare sull'inaffidabile, isolato asserto di due dei coimputati assolti, che, come correttamente hanno evidenziato i due ricorrenti, ben potevano avere interesse a fornire una versione che, pur di metterli al sicuro, aggravava la posizione di altri

imputati, non ha riscontri apprezzabili. Nè vaghe considerazioni sull'ipotetico scarso costo dell'opera racchiudono persuasiva spiegazione del perchè l'impresa avrebbe inteso rinunciare non solo a percepire il profitto dell'opera, ma financo a recuperare i costi; senza contare che il giudizio di esiguità resta privo di conforto corroborativo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione; annulla la stessa sentenza agli effetti civili limitatamente alla posizione dei ricorrenti P.M. e La.Gi. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; rigetta agli effetti civili il ricorso di L.A.. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2015